

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 650).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 646 dell'8 marzo 2020 e n. 648 del 9 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n.624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, nonché 626 del 7 gennaio 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 che autorizza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, a presentare entro centoventi giorni ai comuni interessati una dichiarazione riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;



Considerato che a seguito dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, e dei provvedimenti normativi
adottati le persone interessate dalle disposizioni previste
dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipar-
timento della protezione civile n. 614 del 12 novembre
2019, sono impossibilitate a recarsi presso gli uffici co-
munali per espletare le attività previste;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre una proro-
ga del termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614
del 12 novembre 2019;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 614 del
12 novembre 2019.*

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614
del 12 novembre 2019 è prorogato di sessanta giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01707

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ellaone» ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. 143/2020).**

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana
del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mi-
nistro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell'ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicem-
bre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nomi-
nato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more
dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo
direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di
autorizzazioni;

